



# COMUNE DI CELLENO

PROVINCIA DI VITERBO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

N°. 26  
del 28-07-20

**Oggetto:**  
**APPROVAZIONE TARIFFE ED AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>BIANCHI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>DOMINICI LORENA</b>	<b>A</b>
<b>BERALDO LUCA</b>	<b>P</b>	<b>MARINI MARTA</b>	<b>P</b>
<b>PROIETTI YLENIA</b>	<b>P</b>	<b>FORDINI SONNI CLAUDIO</b>	<b>P</b>
<b>MAURIZI ROBERTO</b>	<b>P</b>	<b>VACCHI FEDERICA</b>	<b>P</b>
<b>MAZZETTI SIMONE</b>	<b>P</b>	<b>ERCOLANI VINCENZO</b>	<b>A</b>

Assegnati n. 10 In carica n. 10 Presenti n. 8 Assenti n. 2

Partecipano alla seduta gli Assessori

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. PROIETTI YLENIA in qualità di CONSIGLIERE

Partecipa il Segretario comunale Sig. PICCOLI ELENA.

La seduta é Pubblica,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, ha espresso parere per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, ha espresso parere per quanto concerne la regolarità contabile;

Tutti i consiglieri sono presenti in aula eccetto Fordini Sonni Claudio che partecipa alla seduta del Consiglio Comunale collegato da remoto a mezzo di videocamera e dispositivo informatico dichiarando espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.

Si procede regolarmente allo svolgimento dei lavori.

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato *il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

**RILEVATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;*

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di

regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;
- La deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
  - la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
  - la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,*
  - l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti

#### RILEVATO

- che il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*.;
- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza

sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 prevede:

- Al comma 4 *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020*
  - Al comma 5 *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*
- Per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 34/2020 (cosiddetto decreto rilancio), all'articolo 148 si dispone l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4 dell'articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013

CONSIDERATO che

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19

RICHIAMATA la delibera di CC n. 9 del 26/03/2019 di determinazione delle tariffe del tributo Tari per l'anno 2019;

RAVVISTA la necessità di avvalersi della speciale disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 107, rinviando l'approvazione del piano economico finanziario al termine ultimo del 31.12.2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di congruaggio previsto dal medesimo articolo 107 ed esplicitato nella deliberazione ARERA 238/2020 sopra citata;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

CHE la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

VISTA la deliberazione ARERA 158 del 5 maggio 2020 *Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19* che individua tra l'altro:

- all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto
- all'articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto *La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19* dalla quale emerge l'ampia potestà dei comuni di approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013 che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale, possibilità confermata dalla deliberazione ARERA 238/2020

RITENUTO di prevedere con il presente atto specifiche agevolazioni per le utenze non domestiche che per effetto delle norme di prevenzione Covid-19 hanno subito il blocco totale o parziale dell'attività o che comunque sono stati penalizzati dall'emergenza epidemiologica;

Rilevato che per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto si farà riferimento alle categorie di cui alla tabella allegato 1 dpr 158/99 aggiornata dal dl 124/2019 e ai codici ATECO così come individuati nei vari decreti emanati per prevenire la diffusione del Covid-19;

RITENUTO in particolare concedere le seguenti agevolazioni:

-100% alle utenze non domestiche associate a quelle categorie di attività di cui alla tabella allegato 1 dpr 158/99 aggiornata dal dl 124/2019 che, per effetto degli interventi normativi attuati per limitare la diffusione del Covid-19, sono state costrette ad interrompere totalmente la propria attività;

-50% utenze non domestiche associate a quelle categorie di attività di cui alla tabella allegato 1 dpr 158/99 aggiornata dal dl 124/2019 che, per effetto degli interventi normativi attuati per limitare la diffusione del Covid-19, sono state costrette ad interrompere parzialmente la propria attività o comunque quelle attività che risultano essere state penalizzate dall'emergenza epidemiologica e meglio identificate all'interno delle cat. 2.13, 2.15 (ad esclusione delle attività appartenenti alle filiere essenziali), 2.9 relativamente agli studi prof.li (ad esclusione delle attività relative all'assistenza sanitaria);

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

ACCERTATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 12.550,00 e che tale minor gettito sarà finanziato con risorse proprie di bilancio esercizio 2020 consentendo il mantenendo degli equilibri;

RITENUTO inoltre di definire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno 2020 mediante la seguente cadenza temporale:

1 RATA 30/09/2020

2 RATA 30/11/2020

3 RATA 30/01/2021

4 RATA 27/02/2021

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di "*efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali*" il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

RILEVATO CHE ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non

incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal comma 5 dell'articolo 107 del dl 18/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, come determinate nella delibera di CC n. 9 del 26/03/2019 di determinazione del tributo TARI anno 2019 che di seguito si riportano in forma semplificata, con aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali:

### UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattament o per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzional e di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	uso domestico-un componente	14.983,62	0,82	141,17	1,30	0,792981	92,599423
1.2	uso domestico-due componenti	28.243,23	0,92	218,69	1,60	0,889687	113,968520
1.3	uso domestico-tre componenti	17.842,34	1,03	125,35	1,80	0,996062	128,214585
1.4	uso domestico-quattro componenti	10.473,62	1,10	68,82	2,20	1,063756	156,706716
1.5	uso domestico-cinque componenti	1.898,54	1,17	15,89	2,90	1,131449	206,567943
1.6	uso domestico-sei o più componenti	438,46	1,21	2,11	3,40	1,170131	242,183106
1.1	uso domestico-un componente-abitazione unico occupante	5.948,00	0,65	39,00	1,04	0,634385	74,079538
1.1	uso domestico-un componente-abitazione tenute a disposizione	510,00	0,73	5,00	1,17	0,713683	83,339480
1.2	uso domestico-due componenti-abitazione tenute a disposizione	8.377,38	0,82	70,80	1,44	0,800718	102,571668
1.3	uso domestico-tre componenti-abitazione tenute a disposizione	60,00	0,92	1,00	1,62	0,896456	115,393127

1 .4	uso domestico-quattro componenti-abitazione tenute a disposizione	65,00	0,99	1,00	1,98	0,957380	141,036044
1 .2	uso domestico-due componenti-abitazione tenute a disposizione-abitazione fino a 2000mt	123,00	0,33	2,00	0,57	0,320287	41,028667
1 .1	uso domestico-un componente-abitazione fino a 2000mt	158,00	0,32	2,00	0,52	0,317192	37,039769
1 .2	uso domestico-due componenti-abitazione fino a 2000mt	193,00	0,36	2,00	0,64	0,355874	45,587408
1 .3	uso domestico-tre componenti-abitazione fino a 2000mt	93,00	0,41	1,00	0,72	0,398425	51,285834

## UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff di potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2 .1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	390,00	0,99	8,43	0,934146	0,935617
2 .4	esposizioni, autosaloni	1.552,00	0,58	4,91	0,547277	0,544944
2 .5	alberghi con ristorazione	592,00	1,49	12,65	1,405938	1,403981
2 .6	alberghi senza ristorazione	326,00	1,28	10,85	1,207785	1,204205
2 .7	case di cura e riposo	3.454,00	1,44	12,30	1,358759	1,365136
2 .8	uffici, agenzie	710,00	1,42	12,03	1,339887	1,335169
2 .9	banche, istituti di credito, studi professionali	197,00	0,80	6,78	0,754866	0,752489
2 .10	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	473,00	1,43	12,19	1,349323	1,352927
2 .11	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	78,00	1,56	13,25	1,471989	1,470573
2 .12	attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico... )	187,00	1,30	11,10	1,226657	1,231952
2 .13	carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,00	0,83	7,04	0,783172	0,781345
2 .15	attività artigianali di produzione beni specifici	78,00	0,80	6,82	0,754866	0,756929
2 .16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	200,00	3,01	25,54	2,840183	2,834599
2 .17	bar, caffè, pasticceria	361,00	2,30	19,51	2,170240	2,165350
2 .18	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	380,00	1,34	11,34	1,264400	1,258588
2 .4	esposizioni, autosaloni-abbattimento superf. rifiuti speciali	3.253,00	0,40	3,43	0,383094	0,381461
2 .12	attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico... )-	44,00	0,91	7,77	0,858660	0,862366



	abbattimento superf. rifiuti spec.					
2 .13	carrozzeria,autofficina,eletrauto- abbattimento superf. rifiuti spec.	926,00	0,58	4,92	0,548221	0,546942
2 .15	attività artigianali di produzione beni specifici- abbattimento superf. rifiuti spec.	1.351,00	0,56	4,77	0,528406	0,529850
2 .18	supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form- abbattimento superf. rifiuti spec.	60,00	0,93	7,93	0,885080	0,881012
2 .5	alberghi con ristorazione-locale, diverso abitazione, uso non contin.	220,00	1,34	11,38	1,265344	1,263583
2 .6	alberghi senza ristorazione-locale, diverso abitazione, uso non contin.	220,00	1,15	9,76	1,087007	1,083784

3. di approvare per l'anno 2020 le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche a carico del bilancio comunale:

-100% alle utenze non domestiche associate a quelle categorie di attività di cui alla tabella allegato 1 dpr 158/99 aggiornata dal dl 124/2019 che, per effetto degli interventi normativi attuati per limitare la diffusione del Covid-19, sono state costrette ad interrompere totalmente la propria attività;

-50% utenze non domestiche associate a quelle categorie di attività di cui alla tabella allegato 1 dpr 158/99 aggiornata dal dl 124/2019 che, per effetto degli interventi normativi attuati per limitare la diffusione del Covid-19, sono state costrette ad interrompere parzialmente la propria attività o comunque quelle attività che risultano essere state penalizzate dall'emergenza epidemiologica e meglio identificate all'interno delle cat. 2.13, 2.15 (ad esclusione delle attività appartenenti alle filiere essenziali), 2.9 relativamente agli studi prof.li (ad esclusione delle attività relative all'assistenza sanitaria);

4. di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura determinata da dall'Amministrazione Prov.le di Viterbo;

5. di dare atto che, ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 si procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, ai sensi della deliberazione 238/2020;

6. di dare atti che si procederà alle opportune variazioni di bilancio in considerazione degli effetti derivanti dal presente provvedimento sugli equilibri di bilancio;

7. di approvare con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno mediante la seguente cadenza temporale:

1 RATA 30/09/2020

2 RATA 30/11/2020

3 RATA 30/01/2021

4 RATA 27/02/2021

8. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con voti unanimi.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE F.to PROIETTI YLENIA	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to PICCOLI ELENA
---------------------------------------	--

L'addetto alla pubblicazione certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico di questo Comune dal 27/08/20 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69.

li. 27/08/20

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 267/2000:

E' divenuta esecutiva il giorno 28-07-20;

\* perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);  
perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);

Dalla Residenza comunale, li 28/07/20

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to PICCOLI ELENA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 28/07/20

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PICCOLI ELENA

PARERE: in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 28/07/20

Il Responsabile del servizio  
F.to **Diretti Pierluigi**

PARERE: in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 28/07/20

Il Responsabile del servizio  
F.to **Diretti Pierluigi**

1